

GLI ALTRI SOGGETTI VIGILATI DALLA BANCA D'ITALIA

1	Intermediari finanziari non bancari	2
1.1	Vigilanza	5
2	Gruppo finanziario	7
2.1	Vigilanza su base consolidata.....	8
3	Altri soggetti iscritti in appositi albi.....	10
3.1	Intermediari di microcredito.....	10
3.2	Confidi	12
3.3	Società fiduciarie	15
3.4	Agenzie di prestito su pegno.....	16
4	Istituti di moneta elettronica.....	17
4.1	Vigilanza	19
5	Istituti di pagamento.....	21
5.1	Vigilanza	23
6	Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi	25
6.1	Agenti in attività finanziaria	25
6.2	Mediatori creditizi	26
6.3	Disposizioni comuni	28
6.3.1	Organismo per la gestione degli elenchi	29
6.3.2	Vigilanza	30

1 Intermediari finanziari non bancari

Ai sensi dell'art. 106 TUB l'esercizio nei confronti del pubblico dell'**attività di concessione di finanziamenti** sotto qualsiasi forma è riservato (oltre che alle banche ex art. 10 TUB) agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

In aggiunta all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti gli intermediari finanziari possono:

1. **emettere moneta elettronica E prestare servizi di pagamento** a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114–quinquies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
2. **prestare SOLO servizi di pagamento** a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–novies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
3. **prestare servizi di investimento** se autorizzati ai sensi del TUF;
4. esercitare le **altre attività** a loro eventualmente consentite dalla legge nonché **attività connesse o strumentali**, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

L'art. 107 TUB dispone che la Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

1. sia adottata la forma di società:
 - per azioni;
 - in accomandita per azioni;
 - a responsabilità limitata;
 - cooperativa;
2. la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
3. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
4. venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

